



# Procura della Repubblica

## PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

---

Ai colleghi Sostituti

Al Responsabile della  
Aliquota CFS/sede –  
costituenda SEZIONE  
AMBIENTE

Al Comandante provinciale  
del Corpo forestale di Siena

Al Responsabile dell'ARPAT  
di Siena

Al Comandante del NOE dei  
Carabinieri di GROSSETO

Al Comandante del NAS dei  
Carabinieri di Firenze

Ai Comandanti delle Polizie  
locali della Provincia di  
Siena

Al Comandante della Polizia  
provinciale di Siena

Al Dirigente del Settore  
Ambiente della Provincia di  
Siena

Al Dirigente del  
Dipartimento Prevenzione  
della AUSL 7 di Siena



**E, per conoscenza:**

AL SIG. PROCURATORE  
GENERALE PRESSO LA  
CORTE DI APPELLO DI  
FIRENZE

Al Questore di Siena

Al Comandante provinciale  
dei Carabinieri di Siena

Al Comandante provinciale  
della Guardia di finanza di  
Siena

Alla Segreteria Centrale

Ai Responsabili delle  
Segreterie dei Sostituti

All'Ufficio Ricezione Atti

**OGGETTO: Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 bis-318octies del D.Lgs 152/2006**

**Premessa** - Una delle più importanti novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015 n. 68 – recante “*Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente*”, entrata in vigore il **29 maggio 2015** – riguarda il meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali.

Il procedimento estintivo del reato, introdotto dalla citata novella, impone un raccordo informativo agevole ed efficace tra organi di vigilanza, organi di polizia e giudiziaria e A.G., che va disegnato secondo linee di azione condivise, al fine di corrispondere alla *ratio* della nuova normativa.

In tale prospettiva, grazie alla immediata disponibilità degli organi più direttamente interessati alla nuova legge, si è avuto modo, in un incontro tenuto presso questo Ufficio, di discutere le novità normative e di configurare le prassi operative –in linea con le indicazioni di legge- che possano garantire un funzionale collegamento tra organi di vigilanza e organi di polizia giudiziario ed assicurare al contempo un adeguato coordinamento tra questi e la Procura della Repubblica.

I punti salienti di questo documento, già anticipate e discusse nella riunione citata, si articolano:



- a) Nell'individuazione dell'ufficio specializzato che potrà supportare l'azione della polizia giudiziaria e procedere ad "asseverare" le prescrizioni da formulare al momento dell'accertamento della contravvenzione;
- b) Nell'istituzione di un riferimento dedicato e diretto per tutte le notizie di reato in materia di ambiente, individuato nella Sezione di P.G. del Corpo Forestale dello Stato, che già da adesso viene costituita come Sezione Ambiente (Resp. Isp. Donzelli Fabrizio tel. N. 0577213733), nella quale si concentreranno tutti i fascicoli riguardanti tali tipologie di reato, così da assicurare il supporto di una struttura specializzata all'attività dei sostituti titolari dei procedimenti.
- c) Nell'indicare -nell'immediato e con riserva di verifica, anche in funzione dei prevedibili sviluppi giurisprudenziali- alcune soluzioni interpretative sui punti di maggiore problematicità della nuova legge.

**Linee Guida** - Il concreto atteggiarsi del nuovo procedimento è disciplinato dai novelli artt. 318 *bis*-318 *octies*, introdotti in seno al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale, d'ora in poi: TUA). In termini sommari:

-l'art. 318-*bis* definisce il campo di applicazione del nuovo istituto, applicabile alle contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette";

-l'art. 318 *ter* riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore, la competenza dell'organo di vigilanza (o della polizia giudiziaria), il termine per la regolarizzazione, l'obbligo di comunicazione della notizia di reato al P.M.;

-l'art. 318 *quater* regola la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione pecuniaria, entro termini determinati, attraverso una serie di fasi procedurali;

-l'art. 318 *quinquies* prevede obblighi di comunicazione da parte del P.M., che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni;

-l'art. 318 *sexies* stabilisce i termini di sospensione del procedimento penale e le attività di indagine e cautelari effettuabili in loro pendenza;

-l'art. 318 *septies* prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa, cui consegue l'archiviazione del procedimento da parte del P.M.; la disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione (*facoltativa*) ridotta rispetto alle previsioni di cui all'art. 162-*bis* c.p.;

-l'art. 318 *octies* reca una norma transitoria per la quale la disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Complessivamente si tratta una disciplina che replica l'istituto di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro previo adempimento delle prescrizioni impartite e pagamento di somma determinata a titolo di sanzione pecuniaria previsto agli artt. 19 e segg. del d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758 [ora richiamati dall'art. 301 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81], alle cui elaborazioni giurisprudenziali può farsi sin d'ora generale rinvio, quantomeno sulla **natura giuridica della prescrizione**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> "L'atto con il quale l'organo di vigilanza, ai sensi dell'art. 20 d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, avendo accertato una contravvenzione alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, impartisca le opportune prescrizioni fissando un termine per



Tenuto conto dell'evidente impatto pratico-operativo delle nuove disposizioni, si impone l'urgenza di darne immediata applicazione mediante l'emanazione di LINEE GUIDA tecnico-procedurali volte a coordinare al meglio l'attività di questa Procura della Repubblica e quella della polizia giudiziaria e degli organi di vigilanza aventi competenza in materia ambientale. Trattandosi di primi indirizzi applicativi, non mancheranno future occasioni di revisione ed integrazione per meglio "mettere a punto" le *best practices* anche alla luce delle prime esperienze operative maturate sul campo ovvero dei primi chiarimenti giurisprudenziali che verranno a formarsi.

Sin d'ora, tuttavia, nello spirito della nuova legge, si sottolinea l'esigenza che gli operatori tutti – **organi di vigilanza, servizi di p.g. e sezione di p.g.-Aliquota CFS, quali saranno chiamati, spesso, a cooperare tra loro** – si avvicinino alle nuove norme in una dimensione concertata e sinergica, dovendosi scongiurare ogni sorta di frazionamento di competenze o di settorializzazione burocratica. Questo settore – connotato da alto tecnicismo e da elevata specializzazione degli interventi – esige più di ogni altro la confluenza di sinergie tecnico-operative ed interventi solleciti sulle prescrizioni da impartire, con immediata rimozione della fattispecie illecita onde evitare l'inverarsi di quel danno o quel pericolo di danno che l'istituto di nuova introduzione mira precipuamente ad evitare, in una condivisibile dimensione anticipata di protezione del bene ambiente latamente inteso.

In tal senso e con questo auspicio, avuto riguardo all'ambito provinciale di competenza di questo Ufficio, vengono qui individuate i seguenti organi di vigilanza o servizi di p.g., quale **polizia giudiziaria specializzata** in relazione alle nuove procedure prescrittive in tema di contravvenzioni ambientali:

- CORPO FORESTALE DELLO STATO (Comando Provinciale di Siena - NIPAF e Comandi Stazione);
- NOE CC Grosseto (che coadiuverà i Comandi Stazione CC, NORM e RONInv. CC Siena);
- NAS CC Firenze (che coadiuverà i Comandi Stazione CC, NORM e RONInv. CC Siena);
- ARPAT di Siena (che coadiuverà, se richiesta, personale della ASL 7);

Gli altri servizi di polizia giudiziaria (POLIZIA DI STATO, nelle varie articolazioni: in particolare POLIZIA STRADALE; GUARDIA DI FINANZA, nei vari scomparti territoriali, in particolare la Sezione volanti) faranno riferimento, per profili di specializzazione, al CORPO FORESTALE DELLO STATO – Comando Provinciale di Siena, che si attiverà anche in subdelega.

---

l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile fra i provvedimenti amministrativi - dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di **atto di polizia giudiziaria** - ed è quindi sottratto alle impugnazioni previste per i suddetti provvedimenti, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale": così **Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2000, n. 1037, Rizzotti, Rv. 215391** (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha risolto in favore del tribunale ordinario il conflitto di giurisdizione fra detto tribunale ed il TAR il quale, a seguito di ricorso proposto dalle Ferrovie dello Stato avverso un atto di prescrizione adottato ai sensi dell'art. 20 del d.lg. n. 758/94, ne aveva sospeso l'esecuzione; sospensione in base alla quale la persona fisica tratta a giudizio davanti al tribunale ordinario per rispondere della riscontrata contravvenzione alle norme antinfortunistiche aveva sostenuto l'improcedibilità di detto reato). Negli stessi termini, v. da ultimo **Cass. Civ., Sez. un., ord. 9 marzo 2012, n. 3694, Azienda Servizi Persona Don Cavalletti c./ Min. Lavoro Politiche sociali e altri, Rv. 621896**: "In materia di sicurezza ed igiene del lavoro, la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lg. n. 758/1994, richiamato dall'art. 15 del d.lg. n. 124/2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un **atto tipico di polizia giudiziaria**, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione".



Quanto alle Polizie locali della Provincia di Siena ed alla Polizia Provinciale di Siena, faranno riferimento alla competente Direzione dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

**Il campo di applicazione.** – Il novello art. 318 *bis* TUA designa anzitutto il campo di applicazione della nuova disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, testualmente riferita alle **contravvenzioni in materia ambientale** “previste dal presente decreto”, cioè dal medesimo d.lgs 152/2006 all'interno del quale è stata inserita la novella<sup>2</sup>.

Poiché il novello istituto presuppone l'ammissione del contravventore (che abbia regolarizzato) al pagamento in via amministrativa di “*una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda*” stabilita per la contravvenzione commessa ai sensi dell'art. 318 *quater*, comma 2, TUA, deve trattarsi, evidentemente, di **contravvenzioni punite con l'ammenda**, da sola oppure alternativa o cumulativa alla pena dell'arresto. La procedura prescrittiva, pertanto, non si applica se le contravvenzioni sono punite con la sola pena dell'arresto (ad es.: art. 137, comma 3, comma 4, comma 8, comma 11, comma 13, TUA; art. 255, comma 3, TUA; art. 279, comma 5, TUA).

Esemplificando, l'attivazione del potere prescrittivo riguarderà *in astratto* i seguenti titoli contravvenzionali compresi nel TUA:

- ✓ art. 137, comma 1, comma 2, comma 5, comma 6, comma 7, comma 9, comma 10, comma 12, comma 14, TUA;
- ✓ art. 256, comma 1, lett. *a*) e *b*), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6 primo periodo, TUA;
- ✓ art. 257, comma 1, comma 2, TUA;
- ✓ art. 259, comma 1, TUA;
- ✓ art. 261 *bis*, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, comma 7, comma 8, comma 9, comma 10, comma 11, TUA;
- ✓ art. 279, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 6, TUA;

È opportuno precisare però che tale elencazione tiene conto – a questi effetti – solo dei limiti edittali di applicazione, poiché – come si dirà *infra* – vanno comunque escluse le fattispecie di *danno o di pericolo concreto*.

È altresì necessario precisare che in presenza di sole violazioni amministrative, non sono attivabili i poteri prescrittivi della p.g.

**L'elemento negativo: il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno.** – Perché il nuovo istituto prescrizione-estintivo possa applicarsi è necessario che le contravvenzioni – *rectius*: i fatti integranti fattispecie contravvenzionali di cui sopra – non abbiano cagionato “*danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*”.

Si tratta, evidentemente, di un **indice negativo** che preclude l'attivazione del potere prescrittivo, la cui esistenza o meno è rimessa *caso per caso* al prudente apprezzamento dell'organo di vigilanza o degli operatori di p.g. che accertano l'illecito. Non è infatti prevista

<sup>2</sup> In realtà, qualche dubbio interpretativo si è già posto a prima lettura per il fatto che la norma fa menzione solo delle “ipotesi contravvenzionali”, sebbene nella intitolazione della nuova parte VI *bis* si parli anche di “illeciti amministrativi”. Allo stato - salve future “aperture giurisprudenziali” della disciplina estintiva a contravvenzioni generalmente ricomprensibili nella “materia ambientale” - il campo di applicazione del nuovo istituto deve ritenersi limitato alle sole contravvenzioni contemplate nel Codice dell'Ambiente, data anche la natura *eccezionale* delle previsioni di nuovo conio, non estensibili analogicamente sulla base di un generale canone ermeneutico.



*ex lege* una formale interlocuzione preventiva con il P.M. in ordine alla sussistenza o no della condizione ostativa.

Data la natura elastica della clausola eccezionale, suscettibile peraltro di applicazione discrezionale in funzione del grado di specializzazione dell'organo accertatore<sup>3</sup>, occorre però scongiurare – nella prassi – ingiustificati ritardi od improprie preclusioni applicative: pertanto nei casi dubbi per le quali l'evidenza del danno o di un pericolo concreto ed attuale di danno non siano (immediatamente) verificabili mediante l'ordinaria attività di controllo gli operanti interloquiranno telefonicamente col Responsabile dell'Aliquota CFS in sede – costituenda Sezione AMBIENTE – il quale si farà carico, nell'immediatezza, previa interlocuzione se del caso col magistrato di riferimento<sup>4</sup>, di offrire le prime indicazioni operative in vista di una quanto più omogenea e corretta applicazione della nuova fattispecie estintiva.

**È però necessario fornire sin d'ora le linee di indirizzo dell'Ufficio circa il richiamato presupposto normativo, onde pervenire a soluzioni coerenti ed uniformi, oltre che sollecite.**

In termini generali, vale anzitutto la seguente considerazione: se il dubbio deriva proprio dalla circostanza che il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno non sono immediatamente coglibili, ciò solo dovrebbe giustificare l'attivabilità del potere di prescrizione, proprio perché non può essere una difficoltà tecnico-operativa – o, peggio, una incapacità degli operanti – nel fornire la prova dell'evento preclusivo a giustificare la negazione ad un istituto che ha natura indubbiamente di favore.

In altri termini, nei casi di dubbi, salve le interlocuzioni con la SEZIONE AMBIENTE, tendenzialmente dovrebbe propendersi per l'applicabilità dell'istituto, tanto più che l'attivazione delle prescrizioni non preclude il ricorso ad altri istituti cautelativi (sequestro preventivo, probatorio) ovvero diverse determinazioni da parte del P.M., il quale può sempre riconsiderare gli elementi già valutati – o nuovi che, successivamente dovessero emergere, ai fini della efficacia od inefficacia della procedura estintiva già attivata.

D'altro canto, l'organo accertatore, per giustificare la non attivazione di una disciplina la cui natura è *di favore* per il reo, deve esplicitare le ragioni che impediscono di procedere ad impartire prescrizioni a fini di regolarizzazione, il che significa che deve illustrare l'esistenza in fatto **dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.**

Al riguardo, è auspicabile che la p.g. proceda ad una redazione analitica della C.N.R. con predisposizione di separato fascicolo fotografico – redatto a parte in modo che sia producibile in sede dibattimentale ex art. 234 c.p.p. – ove dia conto anche visivamente della già inverteata fattispecie di danno o comunque dei rilievi critici in termini di pericolo concreto ed attuale di danno.

È del pari auspicabile – ancorché per altre ragioni estintive – che la notizia di reato evidenzi se il comportamento accertato possa o meno essere considerato abituale ai sensi dell'art. 131 *bis*

<sup>3</sup> In effetti, l'apprezzamento del danno e/o del pericolo di danno non è scevro da margini di opinabilità, che non trovano conforto obiettivo in puntuali indicazioni del legislatore. Per esemplificare, le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 256, comma 1, TUA, dirette a sanzionare l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, pur se relative a rifiuti pericolosi non per ciò solo possono considerarsi dannose o concretamente pericolose dei beni suindicati [le risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette].

<sup>4</sup> Per tale intendendosi – a regime – quello *specializzato* (ovvero appartenente al Gruppo Edilizia, Ambiente, Paesaggio ed Agroalimentare), allorché verranno costituiti i Gruppi di lavoro, nelle more, quello di Turno esterno.



c.p.<sup>5</sup>: all'uopo si rende necessario che già in sede di redazione della C.N.R. si evidenzi *sempre* – evitando così di dover conferire apposita delega ogni volta – i precedenti di polizia risultanti dalle banche dati a nome del soggetto deferito per fattispecie ambientali.

Laddove gli operanti ravvisassero la sussistenza di una contravvenzione *strutturalmente di danno o di pericolo concreto* l'esclusione del nuovo istituto è di più agevole verbalizzazione. In tal caso, infatti, non scatterebbe l'istituto prescrittivo, essendovi un danno già inverato.

In secondo luogo, va comunque rimarcato che – in applicazione analogica del disposto dell'art. 318 *quinquies* TUA – è comunque consentito un "recupero" giurisdizionale della procedura estintiva, ancorché esclusa in prima battuta dalla p.g.: è infatti fatta salva rispetto alle prime determinazioni "preclusive" degli operanti la possibilità che il P.M. richieda all'organo di vigilanza di provvedere "agli adempimenti di cui agli articoli 318 *ter* e 318 *quater*". Ciò si potrà verificare allorché il Magistrato ritenga insussistente la condizione ostativa e non soddisfattiva la determinazione dell'organo di vigilanza o della p.g. operante, e ciò al fine di non precludere all'interessato l'accesso ad un istituto *di favor* dando accesso alla procedura che potrebbe portare alla estinzione del reato.

In definitiva va privilegiata una interpretazione *ragionevole* del presupposto eccettutivo, che tenga conto sia delle esigenze di tutela del bene ambiente, sia di quelle di definizione del procedimento con la dichiarazione di estinzione del reato. A questo punto, **diventa assolutamente rilevante come criterio-guida da seguire [in primo luogo da parte degli organi di vigilanza] quello "finalistico", proprio delle prescrizioni di che trattasi: la procedura è da attivare senz'altro laddove l'illecito come accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore [art. 318 *ter*, comma 1].**

In altri e decisivi termini, la procedura prescrittiva dovrà essere seguita allorché il comportamento fattivo del trasgressore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, ovvero la regolarizzazione amministrativa a fronte dell'inverarsi di illeciti meramente formali.

**La procedura delle prescrizioni.** – Chiarita la cornice "esterna" di applicazione dell'istituto delle prescrizioni ambientali, è opportuno ripercorrere subito i passaggi procedurali. La disciplina delle prescrizioni prevede agli artt. 318 *ter* e segg. che l'organo di vigilanza:

- debba impartire al contravventore un'apposita prescrizione ["asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata": ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria "specializzata"],

<sup>5</sup> Fattispecie estintiva di diversa matrice e *ratio*, della cui (in)sussistenza, tuttavia, rispetto al caso concreto è opportuno che l'A.G. sia tempestivamente notiziata, mediante ogni informazione traibile dalle banche dati in uso alle forze di polizia. L'ambito di applicazione del nuovo istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) è infatti circoscritto ai comportamenti non abituali: espressione più ampia della definizione tecnica di reati (propriamente od eventualmente) abituali avendo peraltro il legislatore delegato precisato che il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore:

a) sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (v. artt. 102, 103, 104, 105, 108 c.p. in proposito la legge richiede espressamente la *declaratoria*, evincibile dal certificato del casellario giudiziale, quindi la sussistenza, in astratto, delle condizioni per essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza non dovrebbe rilevare a fini di esclusione all'accesso all'istituto in esame;

b) oppure abbia commesso più reati della stessa indole (art. 81 cpv., c.p.), anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

In quest'ultimo caso, poiché il legislatore ha utilizzato l'espressione "reati della stessa indole, non rileva ai fini di esclusione all'accesso al nuovo istituto il recidivo specifico, in quanto dopo la legge Ciricelli, come noto, tale condizione è ristretta ai delitti non colposi e non alle contravvenzioni; rileveranno, quindi, anche precedenti giudiziari evincibili dal casellario per contravvenzioni o fatti colposi.



fissando un termine per la regolarizzazione [“deve trattarsi di un termine “non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario”];

- verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e in caso positivo inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;  
- comunichi infine al P.M. l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini.

Data questa scansione procedimentale, laddove si ritenga sussistere le condizioni per attivare i poteri prescrittivi di cui all'art. 318 *ter* TUA, si precisa che per il personale operante con la qualifica di Ufficiale di p.g. **restano comunque fermi gli obblighi di riferire al P.M. la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p.** (v. art. 318 *ter*, comma 4, TUA). A tal fine, la p.g. procedente dovrà procedere, di norma, contestualmente dando atto nella C.N.R. dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore, allegandone **copia conforme corredata degli estremi della avvenuta notifica ricettizia**, anche a mezzo PEC.

Peraltro va subito chiarito che – stante il disposto dell'art. 318 *sexies*, comma 3, TUA – la adozione della prescrizione non impedisce **“l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p.”**. Si tratta – come è evidente – di valutazioni rimesse all'insindacabile giudizio del P.M.. Nel caso, gli organi di p.g. che hanno accertato la violazione possono segnalare tale situazione al P.M., che, valutata, potrà motivatamente astenersi dal provvedere in conformità, rimettendo gli atti per il più a praticarsi all'organo procedente. Tale interlocuzione può essere effettuata utilmente proprio per il tramite della Sezione Ambiente sarà la Sezione a fare presenti tali situazioni all'Ufficio.

Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti invece particolarmente complessa e richieda – anche per il coinvolgimento di organismi tecnici – una tempistica più ampia di quella prevista per la C.N.R., si dovrà comunque procedere a dare notizia al P.M., nell'ambito della stessa, dell'avvio del procedimento di individuazione delle prescrizioni e, successivamente, ad inviare – come seguito – in Procura copia conforme delle prescrizioni impartite, corredate della prova della avvenuta notifica.

Negli stessi casi, laddove la complessità del caso lo richieda – ovvero se a rilevare la fattispecie contravvenzionale suscettibile di procedura estintiva fosse un servizio di polizia giudiziaria non specializzato (v. elenco di cui sopra) – convergeranno nella redazione della C.N.R., nella dazione delle prescrizioni ovvero (v. *postea*) nella asseverazione delle stesse, gli altri organismi specializzati, come sopra individuati, mediante predisposizione di una C.N.R. a firma congiunta.

Quanto al destinatario della prescrizione, egli va individuato nel **trasgressore** e (se diverso) nel **rappresentante legale dell'ente** (inteso come persona fisica) nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore, debitamente identificati *ex art. 349 c.p.p.* ed attinti da **verbale di elezione di domicilio *ex art. 161 c.p.p.***

Poiché la prescrizione è **atto tipico di p.g.**<sup>6</sup> sarebbe erronea l'indicazione nel verbale di prescrizione redatto dagli operanti della possibilità di procedere avverso la prescrizione mediante ricorso amministrativo al T.A.R., né mediante ricorso al Presidente della Repubblica, perchè il trasgressore ha la sola possibilità di “ricorrere” al P.M. procedente, al quale è rimessa ogni valutazione sulle doglianze della parte.

<sup>6</sup> V. nota 1.



**La sospensione del procedimento penale** – Il procedimento penale, eventualmente aperto con l'iscrizione al S.I.C.P. della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., rimane sospeso sino al momento in cui perviene al pubblico ministero una delle suddette comunicazioni da parte dell'organo di vigilanza. Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue.

Orbene, non v'è dubbio che il reato contravvenzionale sussiste nella sua perfezione ontologica anche prima che si apra e si concluda l'anzidetto "incidente amministrativo", che semmai condiziona solo la prosecuzione e l'esito del procedimento penale<sup>7</sup>.

Più problematico è invece definire giuridicamente la sospensione del procedimento penale (art. 318 *sexies*) e l'estinzione del reato (art. 318 *septies*). Indubbiamente l'obbligo di sospendere il procedimento (salva la possibilità dell'archiviazione) sino alla comunicazione dell'inadempimento della prescrizione o del mancato pagamento della sanzione amministrativa configura una condizione di procedibilità dell'azione penale, proprio perché il P.M. (salve le acquisizioni probatorie e cautelari urgenti) non può richiedere il rinvio a giudizio, o il decreto penale di condanna, o il giudizio direttissimo o comunque formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 405 c.p.p. sino a che non gli sia pervenuta la comunicazione suddetta.

Ne deriva, quindi, che il giudice [laddove ne fosse stato investito dal P.M., prima del perfezionamento della procedura amministrativa], prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, dovrebbe [deve] accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa; ovvero:

- 1) che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore un'apposita prescrizione, fissando il termine necessario per la regolarizzazione;
- 2) che l'organo di vigilanza, non oltre **60 giorni** dalla scadenza di tale termine, abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti;
- 3) che, in caso positivo, l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di **30 giorni**;
- 4) che si sia comunicato al P.M., entro **90 giorni** dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa, ovvero, entro **120 giorni** dal medesimo termine, che il contravventore, pur avendo adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione.

Quindi - giova ribadirlo - il procedimento rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di tali comunicazioni; mentre, in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione, il reato si estingue.

Si tratta di una normativa complessa ma di cui deve ritenersi chiara la finalità perseguita: quella di eliminare le situazioni di illiceità che pongano in pericolo il bene primario dell'ambiente inteso in senso ampio, con la consequenziale estinzione del reato, mediante l'eventuale condotta fattiva e premiale dell'indagato. E però la finalità suddetta è chiaramente

<sup>7</sup> Se così non fosse, la legge non avrebbe obbligato l'organo di vigilanza a riferire al P.M. la notizia del "reato" ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (art. 318 *ter*, comma 4); né avrebbe fatto riferimento all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. sia pure ai fini della prevista sospensione in attesa della regolarizzazione amministrativa (art. 318 *sexies*, comma 1); e neppure avrebbe previsto la possibilità di disporre l'archiviazione, di compiere atti urgenti di indagine preliminare o di assumere prove in incidente probatorio, e di eseguire sequestri preventivi (art. 318 *sexies*, comma 3). Tutte disposizioni che presuppongono appunto la perfezione del reato contravvenzionale.



strumentale rispetto a quella di garantire al massimo livello la tutela dell'ambiente. Ciò che impone:

- attenzione nella dazione delle prescrizioni, allorquando la regolarizzazione "conviva" con la prosecuzione dell'attività;
- la fissazione del termine ["non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario"] contenuto al massimo;
- una notevole sollecitudine nei controlli;
- l'eliminazione di tempi morti [che finiscano con il rallentare le determinazioni dell'A.G., sia ai fini dell'esercizio dell'azione penale, sia ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sequestro preventivo] correlati non al rispetto delle scansioni temporali fissate per la regolarizzazione, ma semplicemente dilatori e di comodo per le determinazioni dell'autorità di vigilanza.

Di qui l'attenta e puntuale attività di coordinamento che vede come snodo centrale la **Sezione di PG Aliquota CFS – costituenda SEZIONE AMBIENTE**, che assicurerà il raccordo tra tutti i soggetti operanti nel settore. Sarà tale Sezione ad essere **formalmente destinataria delle informative provenienti dagli organi di vigilanza e servizi di polizia giudiziaria: notizie di reato che verranno all'uopo protocollate e monitorate nella tempistica procedurale, secondo scansioni che saranno oggetto di separato ordine di servizio.**

**La segnalazione della prescrizione.** – Questo ruolo di raccordo si impone per razionalizzare i momenti della dazione delle prescrizioni e della comunicazione al P.M.

Ritengo opportuno introdurre, con i dovuti aggiustamenti, una disciplina organizzativa nuova e diversa rispetto a tutte le altre notizie di reato.

Bisogna distinguere a seconda dell'organo che provvede alle prescrizioni.

Al riguardo, è estremamente improbabile che tale organo possa ravvisarsi nella Aliquota CFS/sede, anche perché le prescrizioni devono essere comunque asseverate tecnicamente da ente specializzato nella materia. Piuttosto è opportuno che, qualora una fattispecie contravvenzionale ambientale dovesse essere rilevata d'iniziativa dalla Aliquota CFS, questa si raccordi con gli organi di vigilanza operanti in materia - penso, in particolare all'ARPAT, previa nomina ad **ausiliario di p.g.** -, si da procedere congiuntamente ad impartire la prescrizione. Per il prosieguo valgono le regole di cui si dirà *infra*.

Di norma, fisiologicamente, le contravvenzioni ambientali vengano accertate e le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e/o dagli organi di polizia giudiziaria competenti per materia: Corpo forestale (Comandi Stazioni, NIPAF), NOE dei Carabinieri, ARPAT, Polizia Municipale, NAS, ecc..

È allora necessario armonizzare queste modalità di ricezione della notizia di reato.

**La migliore metodica è quella di concentrare presso la Sezione AMBIENTE** - come sopra individuata - **l'organo destinatario delle prescrizioni impartite dagli altri organi di vigilanza.** Ciò perché, comunque, lo stretto rapporto tra la Sezione e il P.M. risolve *ab imis* qualsivoglia necessità di urgente intervento e, nel contempo, evita una inutile corrispondenza tra l'organo che ha proceduto e il P.M. in ipotesi assegnatario del fascicolo. Evita soprattutto la formale pendenza di fascicoli non definibili, rispetto ai quali il P.M. assegnatario (per il carico di lavoro e l'impegno delle udienze cui deve far fronte) difficilmente è in grado di controllare l'esecuzione degli adempimenti e il rispetto dei termini di cui si è detto. **Questa allora per il futuro sarà la regola di condotta prescrittiva: tutte le prescrizioni dovranno**



essere veicolate presso la Aliquota CFS della Procura della Repubblica, che – all'uopo incrementata nell'organico – coordinerà tutte le attività dirette al riscontro dell'avvenuta [sperabilmente] regolarizzazione e del conseguente pagamento della sanzione amministrativa. Per l'effetto, qualora, in futuro, vi fossero trasmissione di prescrizione direttamente alla Procura della Repubblica, queste o saranno restituite per il più corretto indirizzo alla Sezione o, senza essere iscritte, saranno veicolate direttamente alla Sezione a cura dell'Ufficio Ricezione Atti. La Sezione Ambiente le rimetterà al P.M. all'esito della procedura di regolarizzazione [comprensiva del riscontro sul pagamento della sanzione amministrativa: sul punto v. *infra*] o, in difetto, in caso di mancata regolarizzazione.

**L'asseverazione delle prescrizioni** – Come anticipato, la disciplina delle prescrizioni prevede che le prescrizioni impartite debbano essere **asseverate** – *id est*: validate – “tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata”. Ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario l'auspicato coordinamento con gli organi tecnici sopra indicati operanti in materia ovvero con altri organi di polizia giudiziaria “specializzata”, coordinamento da realizzare – **nell'ottica di collaborazione tra enti e polizia giudiziaria** – tempestivamente in analogia ed eventualmente nelle forme della nomina degli **ausiliari di polizia giudiziaria**..

**In ogni caso, anche laddove a procedere è la polizia giudiziaria specializzata, il potere di asseverazione deve essere esercitato da soggetti sovra-ordinati o comunque diversi dagli operanti che hanno impartito le prescrizioni**, posto che - a questi fini - deve essere esercitato un controllo esterno di “fattibilità” tecnica da parte dei responsabili dei vari procedimenti di controllo, secondo le vigenti previsioni.

L'asseverazione delle prescrizioni dovrà essere riconosciuta con apposita sottoscrizione del Responsabile della struttura di appartenenza da riportare in calce alle prescrizioni, a seguito di valutazione positiva circa:

- l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni rispetto agli obiettivi che si pongono (ivi inclusa una verifica circa la chiarezza e la non equivocità delle stesse);
- la congruità dei tempi individuati per la regolarizzazione;
- la presenza di criteri chiari per valutarne l'osservanza.

Anche per l'eventuale “ricorso” avverso l'attività di asseverazione, l'autorità di riferimento deve ritenersi il P.M.

**Le regole di condotta dell'organo di vigilanza.** – L'organo che ha proceduto ad impartire la prescrizione dovrà, però, seguire le regole di cui *infra* in dettaglio, finalizzate ad assicurare il migliore rispetto della disciplina di settore, la rapida definizione delle procedure, la migliore cura degli interessi ambientali.

**La tempistica per la regolarizzazione.** – I termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi rispetto alle esigenze tecniche e pericolosamente legittimanti una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato [ciò che potrebbe porre anche un problema di responsabilità *ex artt.* 113 e 40, comma 2, c.p.]. Non a caso l'art. 318 *ter* prevede che, per la regolarizzazione, debba essere fissato “un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario”.

Si richiama allora l'attenzione sul rigoroso contenimento dei termini per la regolarizzazione, sull'eccezionalità della proroga a richiesta del contravventore e sull'indicazione legislativa del



termine massimo [sei mesi] come chiaramente eccezionale e tale da riservare a situazioni "eccezionalmente complesse". Ci si rende conto che non è possibile indicare una regola valida per tutte le situazioni [basti pensare agli adempimenti che richiedano "autorizzazione" da parte di organi pubblici]; e però, una linea di condotta ispirata ad un **opportuno contenimento dei tempi e, quindi, ad una massima sollecitudine nell'adempimento dell'obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale** si palesa come la più auspicabile.

**La verifica dell'adempimento.** - Il termine di **sessanta giorni** per la verifica del rispetto della prescrizione (art. 318 *quater*, comma 1) è chiaramente dilatorio e, tenendo lo scadenzario dei controlli, **dovrebbe essere consumato in una minima parte, privilegiandosi la scelta di un controllo pressoché coevo alla scadenza.** Anche perché in tal modo questa A.G., tempestivamente informata, potrebbe adottare - se necessario - il sequestro preventivo *impeditivo* od a fini di *confisca* dell'area interessata dalle situazioni di irregolarità non rimosse o gli altri interventi urgenti del caso [cfr. art. 318 *sexies*, comma 3, in riferimento all'art. 321 c.p.p.).

Analoghe considerazioni valgono per il termine di **centoventi giorni** (art. 318 *quater*, comma 2) fissato all'organo di vigilanza, a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per comunicare al P.M. l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa e per quello di **novanta giorni** previsto per la comunicazione al P.M. dell'inadempimento della prescrizione (art. 318 *quater*, comma 3). Entrambi questi termini andrebbero **virtuosamente contenuti al massimo.**

**La prova del pagamento.** - Va poi rappresentato che, per quanto attiene la "prova" del pagamento della sanzione in via amministrativa, è ampiamente soddisfacente che venga acquisito, dallo stesso interessato, copia del versamento effettuato. Tale documentazione, infatti, è sufficiente per quanto riguarda le determinazioni di questa A.G. [la documentazione "ufficiale" potrà essere inviata "a seguito atti"].

**La regolarizzazione.** - Sul contenuto dell'obbligo di "regolarizzazione", ricordo, solo per debito di informazione, che, secondo la migliore lettura della disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - con argomenti qui tranquillamente esportabili per evidente analogia - la "prescrizione di regolarizzazione" che l'organo di vigilanza può adottare non consiste semplicemente nell'eliminazione della condotta penalmente rilevante, ove a carattere permanente, ovvero nella non reiterazione della stessa, ove si tratti di condotta ad effetto istantaneo o già esaurita.

Ciò, infatti, è dovuto in ogni caso dal trasgressore, senza che occorra alcuna prescrizione, giacché questi deve comunque far cessare la permanenza della sua condotta illecita ovvero non deve più reiterarla. In realtà, la "regolarizzazione" di che trattasi è qualcosa di più: si tratta di "specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose" (art. 318 *ter*, comma 3).

**La sospensione del procedimento penale.** - Tema molto delicato, perché deve coniugare le esigenze della "regolarizzazione" con l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), è quello della **durata della sospensione del procedimento penale** prevista



dall'art. 318 *sexies*. È tema che è risolto con la disciplina di cui *supra* che, a regime, determinerà l'iscrizione del procedimento in un contesto temporale che ne consente l'immediata definizione, vuoi con l'archiviazione [di regola, per l'intervenuta definizione amministrativa], vuoi con l'esercizio dell'azione penale. Pur tuttavia, ricordo che la disciplina di settore non ammette ritardi definitivi.

Deve infatti ritenersi<sup>8</sup> che - secondo una corretta lettura della disciplina della procedura di estinzione delle contravvenzioni di che trattasi - la sospensione del processo penale prevista dall'art. 318 *sexies* non possa essere mai considerata *sine die*, ma debba avere comunque un limite temporale massimo, e ciò sia nell'ipotesi in cui la prescrizione di regolarizzazione sia stata impartita dall'organo di vigilanza (ove sia stato quest'ultimo a comunicare la notizia di reato al pubblico ministero: art. 318 *ter*), sia nell'ipotesi in cui questa possa ancora essere impartita (ove sia stato il P.M., che abbia ricevuto la notizia di reato da altra fonte, ad investire l'organo di vigilanza: art. 318 *quinquies*).

Nella prima ipotesi, il limite temporale risulta dalla sommatoria di vari termini previsti per le diverse scansioni procedurali tratteggiate negli articoli 318 *ter* e segg.: più in dettaglio, il termine non può comunque superare quello complessivo derivante dalla sommatoria del termine fissato dall'organo di vigilanza che risulti "tecnicamente necessario" e dell'ulteriore termine di proroga - al massimo di mesi sei- che si rendesse necessario [cfr. art. 318 *ter*, comma 1], più trenta giorni (termine massimo per l'oblazione in sede amministrativa: art. 318 *quater*, comma 2), più centoventi giorni (termine massimo perché l'organo di vigilanza comunichi al P.M. l'avvenuto adempimento della prescrizione e l'eventuale pagamento della somma a titolo di oblazione: art. 318 *quater*, comma 2).

Tale termine - *rectius*, il rispetto di detto termine - va apprezzato sempre dall'Ufficio del P.M. [e, nel sistema che va qui a costruirsi, dalla Sezione Ambiente], anche a fronte dell'eventuale inerzia dell'organo di vigilanza, sia nel riferire al P.M. [anche in ordine all'eventuale "proroga" del termine originariamente fissato al contravventore per l'adempimento], sia nel controllare l'adempimento della prescrizione, imponendolo l'unica lettura del sistema compatibile con l'art. 112 della Costituzione. Ne deriva che, laddove l'organo di vigilanza non abbia riferito al P.M. [o alla Sezione di PG] di una eventuale proroga nei limiti ed alle condizioni dettate nell'art. 318 *ter*, comma 1, decorso il termine "tecnicamente necessario" fissato *ab origine* per l'adempimento della prescrizione [salvo la proroga per ulteriori mesi sei eventualmente adottata], cui vanno aggiunti gli ulteriori termini di trenta giorni e di centoventi giorni indicati nell'art. 318 *quater*, comma 2, il procedimento penale avrà il suo corso, per essere venuta meno *ex lege* la sospensione.

Nella seconda ipotesi, quella cioè in cui sia il P.M. a prendere notizia della contravvenzione ed a sollecitare l'intervento dell'organo di vigilanza, il termine sembra indeterminato, giacché la norma [art. 318 *quinquies*, comma 2] pone all'organo di vigilanza di corrispondere alla sollecitazione del P.M. "senza ritardo", informando l'ufficio requirente della propria attività. Manca in effetti un termine predefinito [come quello di "sessanta giorni" previsto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs n. 758/1994 in materia di prescrizioni in materia lavorativa], ma la tempestività della risposta è imposta - indirettamente- dalla rigida predeterminazione degli altri termini di riferimento. Un

<sup>8</sup> Utili spunti possono ricavarsi anche dalla giurisprudenza intervenuta sull'analogia disciplina prevista in materia di lavoro: cfr., ad esempio, Cass. Pen., Sez. III, 5 maggio 2010, n. 26758, Cionna ed altri; Id., 18 novembre 2010, n. 5864, Zecchino.



ritardo non giustificato non sarebbe tollerato, né tollerabile, potendosi finanche configurare la rilevanza penale [art. 328, comma 1, c.p.]. In tale situazione, ovviamente, quando l'organo di vigilanza abbia impartito una prescrizione, informandone il P.M., a fronte di un'inerzia persistente, nonostante il necessario sollecito, si ricadrà *in toto* nella disciplina sopra tratteggiata, con i termini come sopra "scadenzati".

Ciò premesso, è opportuno per la Sezione AMBIENTE procedere a costante verifica delle "prescrizioni" pendenti, onde definire i relativi procedimenti in ossequio alle suindicate indicazioni. Si tratta, in vero, di metodica operativa che coniuga le esigenze del processo penale (art. 112 della Costituzione) con quelle della regolarizzazione, evitando sempre possibili inerzie da parte degli interessati e degli organi preposti al controllo.

**Entrata in vigore** – Resta da dire che il *novum* normativo "non si applica ai procedimenti [già] in corso alla data di entrata in vigore [della nuova norma]", cioè alla data del **29 maggio 2015**. L'utilizzo dell'espressione procedimento [e non processo] attesta che lo sbarramento è apprestato dalla trasmissione degli atti al P.M., con la conseguente iscrizione del "procedimento" nel registro delle notizie di reato *ex art.* 335 c.p.p. In altri termini, il *novum* è inapplicabile ai procedimenti già iscritti alla data di entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 68 del 2015.

Analogamente, il *novum* è inapplicabile ai fatti di reato, ancorché iscritti al S.I.C.P. dopo il 29 maggio 2015, ma pregressi quanto a data di **commissione del fatto**, a nulla rilevando che la contravvenzione ambientale astrattamente suscettibile di prescrizione si stata oggetto di *accertamento* sotto la vigenza della nuova legge.

Se così non fosse si verrebbe a creare una irragionevole disparità di trattamento tra situazione omogenee, disparita, peraltro, dipendente da fattori organizzativi riguardanti la tempestività delle iscrizioni delle notizie di reato da parte delle diverse Procure.

**Le disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.** – Da ultimo occorre precisare che il nuovo meccanismo estintivo – in quanto *eccezionale* come tale non suscettibile di applicazione analogica – non si applica alle persone giuridiche, ma solo alle persone fisiche, per il quale è espressamente previsto.

In proposito è noto che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* del d.lgs 231/01 e successive modifiche, per talune fattispecie ambientali comprese nel TUA è prevista, in uno con la responsabilità personale penale dell'autore del reato, anche la responsabilità della società, nell'interesse o vantaggio della quale l'autore del reato presupposto abbia agito.

Taluni dei reati-presupposti della responsabilità amministrativa sono quelli contravvenzionali per cui è operativo il meccanismo delle prescrizioni di cui qui ci si occupa e, in particolare:

- per i reati di cui all'art. 137;
- per i reati di cui all'art. 256;
- per i reati di cui all'art. 257;
- per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo;
- per la violazione dell'art. 259, comma 1;

In tale evenienza, non è previsto che, alla sospensione del procedimento penale per l'attivazione dell'istituto della prescrizione, segua una parallela sospensione del procedimento amministrativo a carico dell'ente. Anzi, in ossequio al principio di autonomia [art. 8 del



decreto legislativo n. 231 del 2001] dovrebbe ammettersi che, pur a seguito dell'estinzione del reato a carico della persona fisica, consegua il procedimento a carico dell'ente.

Ebbene, da ciò deriva che l'organo di vigilanza, il quale proceda a impartire la prescrizione alla persona fisica, è tenuto a segnalare al P.M. l'eventuale responsabilità amministrativa a carico dell'ente, affinché possa subito procedersi a iscrivere il relativo fascicolo. L'informativa sul punto deve essere però analitica e rispettosa delle necessità probatorie imposte dal d.lgs n. 231/2001.

In dettaglio, ai fini della responsabilità amministrativa, occorre accertare, in primo luogo, la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio [ricordo che la responsabilità *de qua* è inapplicabile alle ditte/imprese individuali: Sezione VI, 3 marzo 2004, P.M. in proc. Soc. Ribera].

**Occorre accertare poi le generalità del rappresentante legale dell'ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato** [ciò che rileva, poi, per l'Ufficio requirente, ai fini degli adempimenti successivi: notificazioni, informazione di garanzia, costituzione dell'ente].

**Occorre soffermare l'attenzione sui presupposti dell'interesse e o vantaggio [cfr. art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001]:** ciò che si verifica allorquando si accerti che la violazione della normativa ambientale risulti motivata dalla finalità prognostica di consentire all'ente un risparmio di spese [relativamente ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per rispettare la normativa ambientale] o un incremento patrimoniale [accelerazione dell'attività economica non limitata dal pedissequo rispetto dalla normativa ambientale] ovvero risulti comunque avere determinato un vantaggio di tal genere.

**Occorre riferire del rapporto qualificato tra il soggetto chiamato a rispondere del reato presupposto e l'ente [cfr. art. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001: apicale o dipendente].**

**Infine, è opportuno indicare se ricorrono i presupposti per la "recidiva",** ossia se l'ente è già stato oggetto di contestazioni in materia ambientale [nel caso, indicandosi di quali contestazioni si sia trattato e quale sorte abbiano avuto] [ciò che rileva, per l'Ufficio requirente, tra l'altro, ai fini dell'eventuale applicazione, anche in via cautelare, delle misure interdittive]. Anche in tale seconda ipotesi, deve quindi ammettersi che l'organo di vigilanza, pur procedendo ad impartire la prescrizione all'autore del reato, riferisca subito a questa A.G. per il più a praticarsi relativamente al procedimento amministrativo a carico dell'ente.

\*\*\*

Ringrazio per l'attenzione, e a disposizione per chiarimenti, con l'auspicio di una futura, fattiva collaborazione.

Siena, 26 giugno 2015

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Salvatore VITELLO